



**PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE  
COMMISSARIO AD ACTA**

per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario  
Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 21.03.2013

**DECRETO**

N. 32

IN DATA 10/10/2014

**OGGETTO:** Tariffe di riabilitazione ex art. 26 Legge n. 833/1978. Provvedimenti.

Il Direttore del Servizio

  
**Il Dirigente del Servizio**  
**(Dott.ssa Giovanna Bizzarro)**

Il Direttore Generale

**IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE**  
**(Dott. Antonio LASTORIA)**

Visto: Il Sub Commissario Ad Acta





**PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE**  
**COMMISSARIO AD ACTA**  
per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario  
Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 21.03.2013



**DECRETO**

N. 32

IN DATA 10/10/2014

**OGGETTO:** Tariffe di riabilitazione ex art. 26 Legge n. 833/1978. Provvedimenti

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE**  
**COMMISSARIO AD ACTA**

**PREMESSO** che, con Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2013, il Presidente *pro-tempore* della Regione Molise, Arch. Paolo di Laura Frattura, è stato nominato Commissario *ad acta* per la prosecuzione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, con l'incarico prioritario di adottare, sulla base delle linee guida predisposte dai Ministeri affiancanti, i programmi operativi per gli anni 2013-2015 (ai sensi dell'art. 15, comma 20, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012, n. 135) e di procedere alla loro attuazione;

**VISTA** la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

**PRESO ATTO** della definizione offerta dall'art. 26 della Legge n. 833/78, che individua le prestazioni di riabilitazione quali "*prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, [...] erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni*";

**VISTI:**

- il provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, concernente "Linee guida del Ministero della Sanità per le attività di riabilitazione", pubblicato nella G.U. n. 124 del 30 maggio 1998;
- il Piano di indirizzo della Riabilitazione, pubblicato sulla G.U. n. 50 del 02/03/2011, integrativo delle Linee Guida di cui al precedente alinea;



- il D.C.A. n. 94 del 07/01/2011, avente ad oggetto: *“Recepimento del “Piano d’Indirizzo per la Riabilitazione” del Ministero della Salute 2011 e Linee Guida per la Riabilitazione della Regione Molise”*;

**RICHIAMATO** il D.P.C.M. 29 novembre 2001, recante *“Definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria”*;

**VISTO** il D.M. 15 aprile 1994, contenente disposizioni per la *“Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera”*, che prevede che le Regioni provvedano ad aggiornare le tariffe per le prestazioni, comprese quelle di riabilitazione ex art. 26 Legge n. 833/1978, secondo una periodicità almeno triennale, *“tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e delle variazioni dei costi delle prestazioni rilevate”*;

**VISTO**, altresì, l’art. 1-*quinquies* della legge 6 agosto 2008, n. 133, con cui il legislatore è intervenuto sulla materia della determinazione delle tariffe, modificando il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e abrogando il D.M. 15 aprile 1994;

**CONSIDERATO** che l’art. 8-*sexies*, comma 5, del D. Lgs. 502/1992, come modificato dalla L. n. 133/2008, dispone che *“Il Ministro della sanità [...] con apposito decreto individua i sistemi di classificazione che definiscono l’unità di prestazione o di servizio da remunerare e determina le tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, in base ai costi standard di produzione e di quote standard di costi generali [...], tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità nell’uso delle risorse, anche in via alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell’assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema Informativo Sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome”*;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1213 del 27/04/1995, con cui sono state determinate le rette onnicomprensive da corrispondere ai Centri e Istituti di Riabilitazione convenzionati ex art. 26 della L. n. 833/1978, nel rispetto della disciplina fissata dal D.M. 15 aprile 1994;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 324 del 16/03/1998, con cui è stata rideterminata la retta onnicomprensiva da corrispondere ai Centri e Istituti di Riabilitazione convenzionati ex art. 26 della L. n. 833/1978, con spesa a carico del S.S.N. a valere dall’anno 1996;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 540 del 17/05/2001, come modificata dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 798 del 30/07/2001, con cui è stata rideterminata la retta onnicomprensiva da corrispondere ai Centri e Istituti di Riabilitazione convenzionati ex art. 26 della L. n. 833/1978, con spesa a carico del S.S.N. a valere dall’anno 2001;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 601 del 12/05/2006, con cui, conformemente alle procedure previste dall’art. 3 del D.M. 15/4/1994, e, comunque, nelle more delle definitive determinazioni concernenti le tariffe per le prestazioni relative all’assistenza territoriale extraospedaliera ai sensi delle disposizioni in vigore ed alla luce degli emanandi provvedimenti ministeriali e regionali in materia di riabilitazione ed accreditamento, sono state aggiornate, con decorrenza dal 1° gennaio 2006 e limitatamente alle annualità 2001-2005, le tariffe per le prestazioni di assistenza extraospedaliera da corrispondere ai Centri ed Istituti di Riabilitazione già convenzionati ex art. 26 della L. n. 833/78, prendendo a riferimento le variazioni percentuali degli indici ISTAT dei prezzi dei beni al consumo rilevati rispetto all’anno precedente;

**VISTI:**

- il DCA n. 104 del 7/12/2011 che ha recepito il "Piano Regionale della riabilitazione della Regione Molise", osservato dai competenti Ministeri, giusta parere n. MOLISE-DGPROG-13/03/2012-0000029-P;
- il DCA n. 16 del 27/06/2013 disciplinante i limiti massimi di spesa per l'acquisto di prestazioni riabilitative ex art. 26 e 44 della L. n. 833/1978 da strutture private accreditate;
- il DCA n. 12 del 19/03/2014, recante "*Chiarimenti e rettifiche al DCA 27 giugno 2013, n. 16, concernente limiti massimi di spesa per l'acquisto di prestazioni riabilitative di cui all'art. 26 della Legge n. 833/1978*";

**PRESO ATTO** che, con deliberazione di Giunta Regionale n. 1135/2008, è stato approvato il Manuale dei Requisiti per l'Autorizzazione ed Accredimento delle Strutture Sanitarie;

**RILEVATO** che:

- con il DCA n. 6 del 15/3/2013 era stato disposto l'adeguamento, per gli anni 2006-2012, delle tariffe da corrispondere ai Presidi di riabilitazione extraospedaliera, già Centri di Riabilitazione ex art. 26 della L. n. 833/1978;
- con successivo DCA n. 24 del 5/7/2013 si è disposto l'annullamento del ridetto decreto, in ottemperanza ai rilievi ministeriali negativi di cui al parere MOLISE - DGPROG-07/06/2013-0000137-P;

**VISTE** le diverse istanze presentate dai principali Centri e Istituti di Riabilitazione convenzionati ex art. 26 della L. n. 833/1978 eroganti prestazioni riabilitative ex art. 26 della L. n. 833/1978 nel territorio regionale finalizzate ad un aggiornamento/adeguamento delle rette omnicomprendenti da corrispondere ai Centri e Istituti di Riabilitazione convenzionati ex art. 26 della L. n. 833/1978;

**RILEVATO**, che con sentenza n. 423/2014 del 07/07/2014 il TAR Molise, pronunciandosi sul ricorso presentato dall'Istituto di Riabilitazione "Carsic" per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione regionale sulla istanza di adeguamento tariffario del valore delle rette di degenza per le prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978, in accoglimento del medesimo, ha imposto alla Regione Molise e al Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro di provvedere, "*... mediante atto espresso, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore, pena la nomina di un commissario ad acta che, in caso di perdurante inerzia, provvederà in via sostitutiva ai sensi di cui in motivazione*";

**RILEVATO**, altresì, che con sentenza n. 474/2014 del 25/07/2014 il TAR Molise, pronunciandosi sul ricorso presentato dall'Istituto Fisiomedica Loretana per l'esecuzione della sentenza n. 720/2011 del TAR Molise, passata in giudicato, in accoglimento del medesimo, ha ordinato alla Regione Molise e al Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro di concludere il procedimento "*... mediante adozione di atto espresso, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore, pena la nomina di un commissario ad acta che, in caso di perdurante inerzia, provvederà in via sostitutiva ai sensi di cui in motivazione*";

**RITENUTO** che un eventuale provvedimento di rideterminazione/adeguamento delle tariffe relative alle rette da corrispondere ai Centri e Istituti di Riabilitazione convenzionati ex art. 26 della L. n. 833/1978, coerentemente con quanto previsto dall'art. 8-sexies, comma 5, del D. Lgs. 502/1992, come modificato dalla L. n. 133/2008, debba essere preceduto da una preliminare valutazione dei "*costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema Informativo Sanitario*";

**VISTA** la nota della Direzione Generale per la Salute prot. n. 68605/14 del 07/08/2014, avente ad oggetto *“Procedimento amministrativo finalizzato all’adozione del provvedimento di rideterminazione delle tariffe per le prestazioni riabilitative ex art. 26 della L. n. 833/1978. Raccolta dati informativi e rilevazione dei costi”*, indirizzata, rispettivamente, a: Fisiomedica Loretana Srl, Carsic Srl, Riabilis Sas, Incontro Srl, Padre Pio ONLUS, con la quale l’ente regionale ha richiesto formalmente le informazioni di natura economica e finanziaria necessarie ad un’efficace partecipazione al procedimento e ad istruire adeguatamente il provvedimento di rideterminazione delle tariffe riabilitative, ai sensi di quanto disposto dall’artt. 27 e ss. della L.241/90 e s.m.i.;

**RILEVATO** che, in riscontro alla predetta richiesta, esclusivamente gli Istituti Riabilis sas e Incontro Srl, hanno provveduto a trasmettere le citate informazioni, mentre la Fisiomedica Loretana Srl (rif. nota prot. 539/14 del 27/08/2014 assunta al prot. Regione Molise al n. 73510 del 29/08/2014) e il Carsic Srl (rif. nota prot. 438/14 del 01/09/2014 assunta al prot. Regione Molise al n. 76965 del 09/08/2014) non hanno fornito le informazioni richieste dalla Direzione Generale per la Salute;

**RILEVATO**, altresì, che le informazioni, allo stato, ricevute dalla Regione Molise non consentono un’adeguata analisi finalizzata alla determinazione di costi standard delle prestazioni ai quali, *“nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità nell’uso delle risorse”* ci si deve riferire per una corretta valutazione dell’adeguatezza delle tariffe attualmente vigenti e per la loro eventuale rideterminazione;

**RICHIAMATO** l’art. 8-*quinquies*, comma 2, lettera e-bis del D. Lgs. 502/1992, che prevede che *“in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell’anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate [...] si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti”* previsti dai contratti sottoscritti con le strutture erogatrici;

**RITENUTO** che, sulla base di tutto quanto sopra, allo stato attuale, non è possibile procedere ad una rideterminazione, con efficacia retroattiva, delle tariffe per le prestazioni di riabilitazione extraospedaliera ex art. 26 della L. n. 833/1978;

**RICHIAMATO** l’art. 1, comma 3, lettera d) del Regolamento di cui all’intesa tra il Governo, le Regioni e le PP.AA. del 5 agosto 2014 (Rep. Atti n. 98/CSR), che, in riferimento alle strutture ospedaliere, testualmente recita: *“Le regioni, nell’ambito delle procedure di accreditamento adottano le opportune iniziative affinché gli erogatori privati accreditati [...] trasmettano alla regione stessa annualmente il proprio bilancio, redatto secondo uno schema tipo conforme ai principi civilistici. Tale adempimento è previsto negli accordi contrattuali e nei contratti di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 502/1992 e s.m.i.”*;

**RITENUTO** che i principi di cui al precedente alinea possano considerarsi validi anche per le strutture private extraospedaliere accreditate, essendo tale adempimento indispensabile per acquisire le informazioni economiche necessarie a determinare le tariffe ai sensi dell’art. 8-sexies, comma 5, del d. lgs. 502/1992;

**RILEVATA** la necessità di addivenire ad una puntuale definizione del fabbisogno regionale delle prestazioni di assistenza riabilitativa, da attuarsi mediante una più articolata classificazione delle prestazioni *de quibus* nell’ottica di una piena definizione del Piano regionale della Riabilitazione di cui al DCA n. 104/2011, e, quindi, procedere alla rivalutazione delle tariffe sulla base dei costi standard di produzione;

**RITENUTO**, pertanto, necessario, per le finalità sopra esposte, disporre che le strutture interessate, individuate con nota della Direzione Generale per la Salute prot. n. 68605/14 del



07/08/2014, qualora non abbiano già provveduto, forniscano le informazioni tecniche nella stessa nota richieste, entro giorni quindici dalla pubblicazione del presente Decreto;

**DATO ATTO** che la mancata collaborazione da parte delle Strutture interessate non consente alla Regione di acquisire le informazioni necessarie alla determinazione delle tariffe per le prestazioni riabilitative ex art. 26 della L. n. 833/1978, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8-sexies, comma 5, del D. Lgs. 502/1992, come modificato dalla L. n. 133/2008;

**RILEVATO** che, in esito all'avvenuta acquisizione e successiva disamina dei dati tecnici forniti dalle strutture interessate, il procedimento amministrativo finalizzato alla rideterminazione delle tariffe, potrà essere concluso entro il termine del 31 dicembre 2014, con conseguente sottoscrizione da parte dei presidi extraospedalieri, per l'annualità 2015, sulla base di limiti di spesa adeguati in termini di volumi e di tariffe, dei contratti per l'erogazione di prestazioni ex art. 26 Legge 833/1978;

**RITENUTO**, sulla base di quanto sopra esposto, nelle more della definizione del procedimento amministrativo finalizzato alla rideterminazione delle tariffe per prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 L.833/78, ad approvazione delle quali la Regione si riserva la possibilità di eventuali conguagli in positivo o in negativo, di statuire, a far data dal 1° gennaio 2015, l'applicazione delle tariffe provvisorie per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ex art. 26 Legge 833/1978 di cui all'Allegato A al presente Decreto, determinate mediante un incremento delle tariffe attualmente vigenti pari ai seguenti tassi di inflazione medi annui, calcolati dall'ISTAT e comunicati con note prot. n. 139 del 15/03/06 e n. 8467 del 29/09/ 2014:

- ANNO 2006:	2,0 %
- ANNO 2007:	1,7 %
- ANNO 2008:	3,2 %
- ANNO 2009:	0,7 %
- ANNO 2010:	1,6 %
- ANNO 2011:	2,7 %
- ANNO 2012:	3,0 %
- ANNO 2013:	1,1 %

in virtù dei poteri conferiti con la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2013;

#### DECRETA

- di stabilire, a far data dal 1° gennaio 2015, nelle more della definizione del procedimento amministrativo finalizzato alla rideterminazione delle tariffe per prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 L. 833/78, di cui in premessa, l'applicazione delle tariffe provvisorie per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ex art. 26 Legge 833/1978 di cui all'Allegato A al presente Decreto;
- di riservarsi di effettuare, all'esito della conclusione del procedimento amministrativo finalizzato alla rideterminazione delle tariffe per prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 L.833/78, eventuali conguagli in *melius* o in *peius*;
- di disporre che le Strutture interessate, procedano a fornire, entro e non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione del presente Decreto, sul BURM, i dati informativi richiesti e necessari ai fini della conclusione del procedimento amministrativo finalizzato alla rideterminazione delle tariffe per prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 L.833/78;



- di stabilire che l'emanazione del presente Decreto costituisce adempimento a quanto disposto dal competente TAR Molise nelle sentenze n. 423/2014 del 07/07/2014 e n. 474/2014 del 25/07/2014, di cui in premessa.

Il presente decreto, composto da n. 7 pagine e da n. 1 allegato sarà pubblicato sul BURM e notificato ai competenti Dicasteri.



**IL COMMISSARIO ad ACTA**  
**Paolo di Laura Frattura**







**ALLEGATO A al Decreto n. 3-2 del 10/10/2014**

Tariffe provvisorie per prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 L.833/78 valide dal 1° gennaio 2015

PRESTAZIONE	Tariffa ex DGR 601/2006	Applicaz. Indice ISTAT 2006	Applicaz. Indice ISTAT 2007	Applicaz. Indice ISTAT 2008	Applicaz. Indice ISTAT 2009	Applicaz. Indice ISTAT 2010	Applicaz. Indice ISTAT 2011	Applicaz. Indice ISTAT 2012	Applicaz. Indice ISTAT 2013	Tariffa prov. dal 01/01/2015
<b>Internato</b>	€ 109,77	€ 111,97	€ 113,87	€ 117,51	€ 118,33	€ 120,22	€ 123,47	€ 127,17	€ 128,57	€ 128,57
<b>Seminternato</b>	€ 66,65	€ 67,98	€ 69,14	€ 71,35	€ 71,85	€ 73,00	€ 74,97	€ 77,22	€ 78,07	€ 78,07
<b>Ambulatoriale ed extramurale (individuale)</b>	€ 40,60	€ 41,41	€ 42,11	€ 43,46	€ 43,76	€ 44,46	€ 45,66	€ 47,03	€ 47,55	€ 47,55
<b>Ambulatoriale ed extramurale (piccolo gruppo)</b>	€ 14,31	€ 14,60	€ 14,85	€ 15,33	€ 15,44	€ 15,69	€ 16,11	€ 16,59	€ 16,77	€ 16,77
<b>Domiciliare</b>	€ 52,28	€ 53,33	€ 54,24	€ 55,98	€ 56,37	€ 57,27	€ 58,82	€ 60,58	€ 61,25	€ 61,25

